



COMUNE di CASTELVETRO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

ACCORDO ECONOMICO RELATIVO AL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2011.

PREMESSO CHE:

- a) in data 07.03.2005 è stato sottoscritto l'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2004 del personale dipendente del Comune di Castelvetro Piacentino;
- b) in data 27.06.2006 è stata sottoscritta l'"Integrazione con modifiche al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in data 07 Marzo 2005";
- c) in data 04.09.2007 è stata sottoscritta la "II^ Integrazione con modifiche al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in data 07 Marzo 2005. Accordo economico relativo al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e della produttività collettiva anno 2007";
- d) in data 07.02.2009 è stata sottoscritta la "III^ Integrazione con modifiche al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in data 07 Marzo 2005. Accordo economico relativo al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e della produttività collettiva anno 2007";
- e) nella riunione sindacale del 04 Aprile 2012 è stato concordato il "CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA 7 MARZO 2005. ACCORDO ECONOMICO RELATIVO AL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2011";
- f) in data 09.05.2012 il Revisore Rag. Flavia Gazzola ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, D.Lgs.165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. (art. 40, comma 3, D.Lgs. 165/2001);
- g) la Giunta Comunale con atto n. 39 del 15.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, ha autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del C.C.D.I.

In data 1 GIU. 2012 nella sede del Comune di Castelvetro P.no ha avuto luogo l'incontro tra:


8

1000000

Delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente:


Dr. Francesco Marcotti

Sindaco



Dr. Antonella Guarino

Segretario Comunale



Delegazione di parte sindacale, nelle persone di:


Piatti Rosella

Rappresentante Org.Sindacale territoriale CISL




Fausto Modenesi

Rappresentante Org.Sindacale territoriale CGIL



Gianmaria Pighi

Rappresentante Org.Sindacale territoriale UIL




Ottavio Grossi

R.S.U.



Tiziana Maffini

R.S.U.



Calogero di Bennardo

R.S.U.




Bruzzi Pierluigi

R.S.U.



Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato "ACCORDO ECONOMICO RELATIVO AL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2011" del personale dipendente del Comune di Castelvetro Piacentino.







COMUNE di CASTELVETRO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

**ACCORDO ECONOMICO RELATIVO AL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO
2011.**

Q

ACCORDO ECONOMICO RELATIVO AL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2011.

**ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA**

Nel rispetto del contratto nazionale, il presente accordo definisce, per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, gli istituti economici demandati alla contrattazione aziendale per il personale dipendente del comune di Castelvetro Piacentino e i criteri per l'erogazione del fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.

Esso tiene conto di quanto stabilito dal contratto collettivo decentrato integrativo del comune di Castelvetro Piacentino sottoscritto in data 07 marzo 2005 e delle modifiche sottoscritte il 27.06.2006, 04.09.2007 e 07.02.2009 per quanto concerne la parte normativa.

Le norme in esso contenute comportano l'abrogazione implicita delle disposizioni previgenti con esso contrastanti.

Il presente accordo tiene conto anche di quanto stabilito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 che all'art. 67 richiama alla concreta definizione ed applicazione, all'interno dei contratti decentrati degli enti locali, di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito, alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

Il presente accordo prende, altresì, in considerazione:

- l'art.9, co.1, del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in Lg. 30.07.2010 n. 122 secondo il quale *“Per gli anni 2011,2012,2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubblicheomissis.....non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal co.17, secondo periodo, e dall'art.7, co. 14”;*


- l'art.9, co. 2 bis - del suddetto D.L. 78/2010 convertito in Lg. 122/2010 il quale prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, co.2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;*

- il D.Lgs. 141 del 01.08.2011 a modifica delle disposizioni di cui al D.Lgs. del 27.10.2009 n.150.

Il presente accordo cessa di produrre i suoi effetti alla scadenza convenuta dalle parti.

**ART. 2
DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2011**

Le risorse decentrate relative all'anno 2011, quantificate al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 24.08.2011 integrata da Delibera Giunta Comunale n. 100 del 21.09.2011, esecutive ai sensi di legge, sono utilizzate per le finalità



Handwritten signature and initials, including a large signature that appears to be 'Favore' and the number '2' below it.

indicate nell'allegato alla citata deliberazione e precisamente:

- a. *Risorse già utilizzate per le progressioni economiche orizzontali;*
- b. *Risorse per il pagamento dell'indennità di comparto, secondo gli importi definiti dall'art. 33 del CCNL del 22.01.2004, per la quota parte derivante dalle risorse decentrate stabili;*
- c. *Risorse destinate al pagamento dei compensi di seguito specificati, secondo i valori stabiliti dal CCNL e nel rispetto delle modalità e condizioni già definiti nei precedenti accordi decentrati:*
 - compensi per rischio;
 - compensi per attività disagiate;
 - compensi per le specifiche responsabilità di cui all'art. 17 lett. F del CCNL dell'1.4.99 così riformulata dall'art. 7 comma 1 del CCNL 2004/2005 del 9-5-2006;
 - compensi per reperibilità;
 - compensi per le responsabilità delle particolari categorie di lavoratori indicate nell'art. 17 comma 2 lett. I del CCNL dell'1.4.1999 aggiunta dall'art. 36 comma 2 del CCNL 2002/2005 del 22.1.2004;
- d. *risorse espressamente destinate a compensare la realizzazione di specifici progetti di sviluppo, strettamente connessi agli obiettivi fissati dal programma di governo e dai documenti programmatici di bilancio, finalizzati al reale miglioramento e incremento dei livelli quali-quantitativi delle attività e dei servizi, secondo la disciplina già fissata dai precedenti contratti decentrati;*

Le parti danno atto che le risorse di cui all'art. 15 comma 1 lettera K del CCNL dell'1.4.99, finalizzate all'incentivazione delle attività di progettazione e pianificazione sono annualmente e appositamente impegnate sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio, attribuite ai responsabili di servizio interessati e liquidate nel rigoroso rispetto dei criteri contenuti nel vigente regolamento per gli incentivi alla progettazione approvato con atto di Giunta Comunale n. 42 del 10.05.2006, esecutivo ai sensi di legge.

Art. 3

CRITERI GENERALI PER L'EROGAZIONE DELLE INDENNITÀ CONTRATTUALI

Non è consentita l'erogazione di due o più compensi di lavoro volti a remunerare la stessa condizione di lavoro; ad ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o una causale sostanzialmente diversa.

Il presente accordo disciplina in particolare i seguenti compensi:

3.1 compensi per rischio

L'indennità di rischio è riconosciuta al personale dipendente dell'ente in ragione dell'esistenza di condizioni di lavoro rischiose effettivamente presenti nell'ente (modalità di esecuzione delle prestazioni, ambiente di lavoro rischioso) nel rispetto dei criteri stabiliti con il CCDI anno 2006. Tale indennità, pari ad € 30,00 mensili lorde ai sensi dell'art. 41 CCNL del 22.1.2004, viene corrisposta ai dipendenti per i quali permangono le condizioni di rischio a cui gli stessi risultano esposti riconfermando quanto stabilito nel precedente C.C.D.I. sottoscritto in data 07.02.2009.

TOTALE € 3.300,00

3.2 compensi per attività disagiate

L'indennità di disagio è riconosciuta ai dipendenti dell'ente nel rispetto dei criteri fissati con il CCDI anno 2006.

In assenza di una indicazione contrattuale, l'importo dell'indennità mensile di disagio viene confermata, anche per l'anno 2011, nella misura di € 60,00 mensili lorde.

Tale indennità è riconosciuta al personale dipendente per il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro come gli autisti di scuolabus e viene corrisposta per l'intera durata dell'anno scolastico (10 mesi), tenuto conto anche del periodo di svolgimento delle gite didattiche; nel caso di specie viene riconosciuta a due dipendenti anche l'indennità di rischio per l'attività di esecutore/operaio che essi svolgono in maniera occasionale, riconfermando quanto stabilito nel precedente C.C.D.I. sottoscritto in data 07.02.2009.

TOTALE € 1.200,00

3.3 compensi per specifiche responsabilità di cui all'art. 17 lett. F del CCNL dell'1.4.99 così riformulata dall'art. 7 comma 1 del CCNL 2004/2005 del 9-5-2006.

Viene stabilita una gradazione del compenso in relazione alle specifiche tipologie di responsabilità che si intendono incentivare e nel rispetto dei criteri fissati nel CCDI 2006.

Per l'anno 2011 l'importo viene distribuito tra i dipendenti individuati dai rispettivi Responsabili di Servizio con appositi decreti ed erogata in relazione alla data di individuazione degli stessi.

TOTALE € 6.117,00

3.4 compensi per le responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett. I del CCNL dell'1.4.1999 aggiunta dall'art. 36 comma 2 del CCNL 2002/2005 del 22.1.2004.


La corresponsione delle indennità di cui all'art. 17 comma 2 lett. I del CCNL dell'1.4.1999 è effettuata nei confronti del personale delle categorie C e D a cui siano state attribuite con atto formale le responsabilità ivi richiamate. Non è cumulabile con altre indennità nella misura in cui serve a compensare situazioni analoghe. Essa è corrisposta nella misura massima di € 300,00 annui lordi in relazione alla data di identificazione degli stessi, riconfermando quanto stabilito nel precedente C.C.D.I.I.

TOTALE € 863,00

3.5 compensi per reperibilità ufficio anagrafe

Per la corresponsione di tale indennità valgono le disposizioni di cui all'art. 23 del CCNL del 14.9.2000 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001. In particolare per la reperibilità dello stato civile vale quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 citato "...*Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata in tal caso del 10%.*".

TOTALE € 400,00

Two handwritten signatures in black ink are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized monogram, and the second is a more legible signature that appears to read 'Luave'.

3.6 compensi per il personale educativo e docente

Per la corresponsione di tali indennità valgono le disposizioni di cui all'art. 31 del CCNL del 14.9.2000.

TOTALE € 1.859,10

Art. 4

PROGRESSIONI ORIZZONTALI

Le parti prendono atto delle progressioni orizzontali effettuate alla data odierna per il personale in possesso dei requisiti previsti dalla Contrattazione Decentrata Integrativa del 07.03.2005 per un importo totale di **€ 47.921,70**.

Art. 5

CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE QUOTE DI PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA

Per l'anno 2011 valgono i criteri stabiliti nell'accordo economico 2008 debitamente sottoscritto in data 07.02.2009

Criteri per lo svolgimento di progetti di sviluppo da parte del personale dipendente.

Le parti convengono che lo svolgimento dei progetti di sviluppo da parte del personale dipendente sia effettuato interamente fuori orario di lavoro e che la liquidazione venga fatta a consuntivo previa verifica del raggiungimento dell'obiettivo.

In ogni caso non potrà mai essere liquidato un importo superiore a quello stimato in sede di presentazione del progetto e approvato dalla Giunta Comunale. La valutazione economica dei progetti è effettuata tenendo conto dell'impegno previsto per la realizzazione dello stesso e delle priorità stabilite dall'Amministrazione. Tra tutti i progetti obiettivo presentati dal personale dipendente, la scelta in merito a quelli oggetto di finanziamento e di approvazione è rimessa alla Giunta Comunale sulla base dei criteri prima specificati.

Per l'anno 2011 l'Amministrazione prevede di finanziare il seguente progetto:

"Prolungamento apertura asilo -nido mese di luglio" previsti e finanziati € 1.650,00

